



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' DI INDIRIZZO E CONTROLLO SULLE SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE



APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N°84 Reg./21 Prop. Del.
NELLA SEDUTA DEL 10/05/2011 E MODIFICATO CON DELIBERAZIONI N. 117 Reg./49 Prop. Del. NELLA SEDUTA DEL
27/09/2022

2^ STESURA

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e individua gli strumenti attraverso i quali il Comune di Bergamo (di seguito, "Comune") attua le funzioni di indirizzo e controllo sulle società di capitali non quotate da esso controllate.

1bis. Ai fini del presente regolamento sono considerate controllate le società nei cui confronti il Comune esercita i poteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (di seguito, "TUSP").

2. Salvo in ogni caso quanto previsto dall'articolo 14bis, le norme del presente regolamento costituiscono principi di riferimento per le società partecipate ma non controllate dal Comune e per gli organismi partecipati diversi dalle società di capitali (a mero titolo esemplificativo, fondazioni, istituzioni e associazioni), compatibilmente con gli indirizzi espressi dalla restante compagine proprietaria.

3. Il Comune esercita le funzioni di indirizzo e di controllo e le società adeguano i propri statuti, regolamenti e procedure, nonché le loro attività alle disposizioni del TUSP e del presente regolamento.

Art. 2
Funzione di indirizzo

1. La funzione di indirizzo consiste nella definizione delle strategie e nell'assegnazione degli obiettivi e delle finalità di breve e medio periodo che le società devono perseguire nell'esercizio della propria attività.

2. Il Comune esercita le funzioni di indirizzo mediante:

a. strumenti del sistema di programmazione e controllo tipici dell'ente locale, ovvero deliberando in materia di:

- I. assunzione dei servizi,
- II. costituzione di organismi partecipati,
- III. concessione di servizi,
- IV. partecipazione a società di capitali,
- V. strumenti di programmazione annuale e pluriennale,
- VI. indirizzi in materia di nomina dei propri rappresentanti nelle società;

b. atti di individuazione degli obiettivi specifici annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, ai sensi dell'articolo 19 del TUSP;

c. il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni dirette e indirette detenute, adottato annualmente ai sensi dell'articolo 20 del TUSP;

d. la definizione degli indicatori consistenti in parametri qualitativi e quantitativi che attengono all'attività svolta, ai sensi dell'articolo 147-quater del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 enti locali (di seguito, "TUEL");

e. strumenti tipici del controllo societario, ovvero:

- I. atto costitutivo,
- II. statuto societario,
- III. eventuali patti parasociali e di sindacato,
- IV. budget,
- V. relazioni e rapporti,
- VI. contratto di servizio,
- VII. carta della qualità dei servizi.

Art. 3

Funzione di controllo

1. La funzione di controllo consiste nella verifica dell'attuazione degli indirizzi assegnati dal Comune e delle relative modalità di svolgimento da parte della società.

2. Il Comune esercita le seguenti tipologie di controllo:

a. controllo societario, che risponde all'obiettivo di verificare periodicamente che la gestione societaria sia effettuata con l'osservanza delle disposizioni di legge e statutarie, ovvero che tutti gli strumenti del controllo societario previsti sia dalla normativa civilistica che dal TUSP, nonché gli strumenti di programmazione e controllo dell'ente, siano effettivamente in grado di garantire l'esercizio del controllo e della funzione di "direzione e coordinamento";

b. controllo economico-finanziario e patrimoniale, che risponde all'obiettivo di verificare se la gestione economico-finanziaria e patrimoniale si svolge in coerenza con i dati di previsione ovvero se richiede interventi correttivi. Si realizza attraverso un monitoraggio:

I. preventivo, orientato all'analisi dei piani economico-finanziari pluriennali, dei budget e, in generale, dei documenti di pianificazione e programmazione adottati dalle società;

II. concomitante, attraverso rapporti periodici economico-finanziari sullo stato di attuazione degli strumenti di programmazione di cui al punto precedente;

III. successivo, attraverso l'analisi dei bilanci di esercizio e, qualora adottati, dei bilanci consolidati;

c. controllo di efficacia, che risponde all'obiettivo di garantire che la società offra un servizio capace di corrispondere effettivamente ai bisogni ed alle aspettative della collettività, sotto il profilo quantitativo e qualitativo. Tale controllo può essere:

I. preventivo, esercitato in sede di definizione del contratto di servizio e della carta dei servizi e di analisi dei piani industriali;

II. concomitante, basato su rapporti periodici sullo stato di attuazione degli obiettivi previsti nei contratti di servizio e nei piani industriali, nonché sulla misurazione infra-annuale degli elementi di cui al successivo punto III;

III. successivo, inerente alla valutazione del rispetto degli standard quali-quantitativi, dell'analisi del grado di soddisfazione dell'utenza, della misurazione dell'outcome;

d. controllo della gestione, che risponde all'obiettivo di verificare l'adozione e il rispetto da parte delle società di atti organizzativi-regolamentari interni in materia di assunzioni, esecuzione di lavori, anche in economia, appalti e forniture, affidamento di incarichi;

e. controllo del "valore" che risponde all'obiettivo di quantificare e monitorare periodicamente e in corrispondenza di operazioni straordinarie la dimensione finanziaria della partecipazione.

3. L'attività di controllo disciplinata dal presente regolamento si aggiunge agli ordinari poteri ispettivi, attribuiti al socio dagli articoli 2422 e seguenti del codice civile.

Art. 4

Controllo societario – contenuti e strumenti

1. Per consentire un adeguato controllo societario le società devono:

a. rispettare il presente regolamento;

b. partecipare, tramite propri rappresentanti, su richiesta del Comune alle sedute di Consiglio Comunale o di Commissione Consiliare;

c. relazionare al Comune con la massima tempestività in merito a eventuali notizie e fatti, non solo di natura finanziaria o contabile, rilevanti per le potenziali ripercussioni di carattere economico-patrimoniale sulla società e/o sul Comune;

d. prevedere la competenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci in merito alla delibera su argomenti riconducibili al controllo analogo e costituiti a titolo esemplificativo, ma non esaustivo da:

- I. aggiornamenti, revisioni degli Statuti societari, modifiche, operazioni straordinarie;
 - II. criteri generali per la formulazione delle tariffe e/o corrispettivi per i servizi espletati (fatti salvi i vincoli scaturenti dalla legge o dai provvedimenti emanati dalle autorità amministrative);
 - III. modifiche significative nello svolgimento del servizio oggetto di affidamento;
 - IV. definizione degli schemi tipo di contratto di servizio, nonché verifica ed eventuale revisione periodica dei contenuti;
 - V. definizione degli schemi tipo di carta dei servizi, nonché verifica ed eventuale revisione periodica dei contenuti;
 - VI. assunzione di prestiti/mutui eccedenti determinati importi, parametri prestabiliti o a quelli preventivamente autorizzati in sede di budget;
 - VII. acquisto, alienazione, permuta e locazione di beni aziendali eccedenti determinati importi, parametri prestabiliti o a quelli preventivamente autorizzati in sede di budget;
 - VIII. assunzione, dismissione e variazione di quote di partecipazioni societarie,
 - IX. piani annuali/pluriennali di assunzioni di personale;
 - X. piani annuali/pluriennali di consulenze o collaborazioni esterne;
 - XI. prestazione di fidejussioni, avalli ed altre garanzie reali e/o personali eccedenti determinati importi, parametri prestabiliti o a quelli preventivamente autorizzati in sede di budget;
 - XII. su ogni altro argomento, che l'Amministratore Unico o la maggioranza degli amministratori del Consiglio di Amministrazione, ritenga opportuno sottoporre a specifica approvazione da parte dell'Assemblea;
- e. comunicare al Comune data, luogo e ordine del giorno relativi alla convocazione di ogni riunione dell'organo amministrativo

1bis. Il Comune esercita il controllo societario, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attraverso:

- a. la verifica della regolarità delle convocazioni dell'assemblea dei soci e l'analisi degli atti e documenti allegati;
- b. la verifica della compatibilità degli statuti societari con le specifiche norme di legge applicabili, in particolare:
 - i. il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 4 del TUSP per quanto attiene all'attività svolta dalla società;
 - ii. il rispetto delle disposizioni del TUSP relative agli organi di governo societari e delle norme che stabiliscono particolari requisiti in base al tipo di società (partecipata, controllata o in house providing);
- c. l'analisi dei patti parasociali vigenti, al fine di verificarne l'adeguatezza rispetto al modello di controllo, solitario o congiunto, attribuito ad ogni singola società.

Art. 5

Controllo economico-finanziario – contenuti e strumenti

- 1. Per consentire un adeguato controllo a carattere economico-finanziario e patrimoniale preventivo, le società devono:
 - a. predisporre un piano economico-finanziario almeno triennale, aggiornato annualmente, articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti mettendo in evidenza:
 - i. le assunzioni alla base delle previsioni e le linee di sviluppo delle diverse attività in relazione ai singoli programmi e progetti sociali da perseguire;
 - ii. gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento;
 - iii. le previsioni dei costi e ricavi inerenti almeno all'attività caratteristica della gestione;
 - iv. il piano di fabbisogno delle risorse umane;
 - b. predisporre un budget annuale contenente le scelte e gli obiettivi che la società intende perseguire indicando:

- i. le assunzioni alla base delle previsioni e le linee di sviluppo delle diverse attività in relazione alle finalità sociali da perseguire,
 - ii. il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al programma pluriennale con l'indicazione della spesa prevista nell'esercizio e delle modalità della sua copertura,
 - iii. la previsione del risultato economico secondo una rappresentazione di conto economico a risultati intermedi e delle principali voci dell'attivo, del passivo e del patrimonio netto secondo una rappresentazione di stato patrimoniale, ai sensi del codice civile e con la specifica dei sottoconti,
 - iv. il fabbisogno delle risorse umane con indicazione in caso di assunzioni, delle motivazioni a supporto di tali scelte organizzative,
 - v. una relazione dell'organo amministrativo di commento alla suddetta documentazione prodotta nonché su fatti o circostanze, anche di rilevanza non strettamente contabile, che si ritenga opportuno evidenziare;
- c. sottoporre il budget e il piano economico-finanziario almeno triennale all'approvazione dell'assemblea dei soci in tempi coerenti con la programmazione finanziaria del Comune e in ogni caso entro il 15 novembre dell'anno precedente; tale data può essere posticipata previa adeguata motivazione in merito da parte dell'organo amministrativo.
2. Per consentire un adeguato controllo economico-finanziario e patrimoniale concomitante le società devono:
- a. redigere bilanci di verifica periodici, con previsioni assestate, riportanti i valori economici, finanziari e patrimoniali corredati da una relazione illustrativa sull'andamento della gestione della società che evidenzia eventuali scostamenti significativi rispetto al bilancio di previsione annuale;
 - b. predisporre almeno un rapporto infra-annuale approvato dall'organo amministrativo e relativo alla gestione del primo semestre da trasmettere al Comune entro il 30 luglio; tale data può essere posticipata previa adeguata motivazione in merito da parte dell'organo amministrativo. In tale documento sono contenute le segnalazioni rilevanti sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario e/o che richiedano interventi da parte del Comune;
 - c. dotarsi, qualora la società svolga differenti attività, di un idoneo sistema contabile di separazione dei conti corrispondenti a ciascuna attività di esercizio;
 - d. su richiesta del Comune produrre rapporti specifici relativi a specifici rami di attività o singoli servizi forniti dalla società;
 - e. nel caso di società controllate, adottare e pubblicare sul proprio sito istituzionale i provvedimenti che garantiscono il perseguimento degli obiettivi annuali e pluriennali del Comune, ai sensi dell'articolo 19 del TUSP e darne tempestiva informazione al Comune;
 - f. nel caso di società partecipate destinatarie delle misure di razionalizzazione contenute nel piano di cui all'articolo 20 del TUSP, relazionare sullo stato della relativa attuazione;
 - g. garantire il rispetto della normativa vigente in materia di compensi degli organi di governo societario;
 - h. nel caso di società a controllo pubblico, predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, informando l'assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario e adottare senza indugio - nel caso di emersione di uno o più indicatori di crisi aziendale e nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, del TUSP - i provvedimenti necessari per prevenire l'aggravamento della crisi, per correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'articolo 14, commi 2, 3 e 4, del TUSP.
3. Per consentire un adeguato controllo economico-finanziario e patrimoniale successivo, le società devono:
- a. redigere la relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile, approvata dall'organo amministrativo ovvero autonoma relazione, in caso di bilancio in forma abbreviata: tale relazione ha a oggetto le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto dagli strumenti di programmazione ed è presentata all'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio;

- b. nel caso di società a controllo pubblico, predisporre la relazione sul governo societario, ai sensi dell'articolo 6 del TUSP;
- c. nel caso di società partecipate e di enti strumentali inclusi nel gruppo amministrazione pubblica – determinato con apposita deliberazione della Giunta Comunale ai fini della redazione del bilancio consolidato del Comune – dare evidenza dei rapporti creditori e debitori reciproci intercorrenti con il Comune, rendendo tempestivamente le relative attestazioni asseverate ai sensi dell'articolo 11, comma 6, lettera j, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- d. nel caso di società e di enti strumentali inclusi nel perimetro di consolidamento – determinato con apposita deliberazione della Giunta Comunale ai fini della redazione del bilancio consolidato del Comune – predisporre, conservare e comunicare tempestivamente al Comune i dati contabili e le informazioni necessarie alla redazione del bilancio consolidato, tenendo conto delle direttive fornite dall'ente capogruppo e sulla base della normativa applicabile.

3bis. Nell'esercizio del controllo economico-finanziario e patrimoniale il Comune, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. organizza un idoneo sistema informativo volto a rilevare i rapporti finanziari tra Comune e società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;
- b. analizza i documenti programmatici trasmessi dalle società per verificarne l'adeguatezza rispetto ai propri obiettivi strategici;
- c. analizza eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e, qualora non siano già stati rilevati dalla società, li segnala alla stessa affinché adotti le azioni correttive idonee al mantenimento dei propri equilibri di bilancio;
- d. predispone il bilancio consolidato che rendiconta l'andamento degli organismi facenti parte del gruppo Comune di Bergamo.

3ter. In ogni caso il Comune può richiedere alle società chiarimenti su questioni attinenti la gestione economico-finanziaria e patrimoniale e report specifici su aspetti particolari quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, piani di investimento e politiche di indebitamento.

Art. 6

Controllo di efficacia – contenuti e strumenti

1. Per consentire un adeguato controllo di efficacia preventivo le società devono:

- a. sottoscrivere con l'Ente titolare della funzione pubblica un contratto di servizio, che rappresenta lo strumento fondamentale attraverso il quale vengono disciplinati i rapporti giuridici tra Ente e soggetto gestore che eroga il servizio. Il contratto di servizio deve contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - I. termini temporali del rapporto,
 - II. tempi delle prestazioni,
 - III. risorse,
 - IV. eventuali corrispettivi o trasferimenti dovuti dal Comune al soggetto gestore e relativi tempi e modalità di loro riconoscimento,
 - V. qualità e quantità degli investimenti da realizzare,
 - VI. piano degli ammortamenti,
 - VII. piano delle attività e relativi tempi,
 - VIII. trasferimento di poteri sanzionatori,
 - IX. possibilità o meno di utilizzo di terzi nello svolgimento delle attività,
 - X. obbligo di adozione di un sistema di controllo di gestione e della relativa contabilità,
 - XI. obbligo di certificazione di bilancio o, in alternativa, obbligo di un sistema di controllo affidato a revisore/i,
 - XII. eventuale adozione di un sistema di qualità,

- XIII. tutte le clausole ritenute più idonee a sanzionare interruzioni o modifiche del servizio non rispettose del contratto;
- b. dotarsi della carta di servizio per l'utenza strettamente connessa al contenuto del "Contratto di servizio" e contenente, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- I. durata e tempi (eventuali aggiornamenti obbligatori),
 - II. livelli di qualità: standards generici relativi a prestazioni quali-quantitative che il gestore si impegna ad assicurare e standards specifici relativi a soglie minime garantite agli utenti che, se oltrepassate, danno luogo a penali (verso l'ente) e rimborsi (all'utenza),
 - III. comunicazione all'utenza,
 - IV. monitoraggio: verifica periodica degli scostamenti e invio dei rapporti al Comune.
2. Per consentire un adeguato controllo di efficacia concomitante le società devono predisporre rapporti periodici sullo stato di attuazione del contratto di servizio mediante la valorizzazione dei parametri contenuti nel contratto di servizio e nella carta dei servizi all'utenza.
3. Per consentire un adeguato controllo di efficacia successivo le società devono:
- a. trasmettere al Comune i risultati delle stesse analisi concomitanti riferiti all'anno;
 - b. trasmettere al Comune i risultati della "customer satisfaction" – da prevedere nei soli casi di erogazione di servizi ai cittadini –, condotta annualmente dalla società.
- 3bis. Il Comune nell'esercizio del controllo di efficacia, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
- a. organizza un idoneo sistema informativo volto a rilevare i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;
 - b. monitora:
 - i. l'idoneità del contratto di servizio e della carta dei servizi a garantire livelli adeguati di erogazione del servizio al cittadino utente, procedendo eventualmente a un loro adeguamento,
 - ii. la piena attuazione dei contratti di servizio, delle carte dei servizi, nonché le risultanze dei questionari all'utenza, al fine di individuare le opportune azioni correttive,
 - iii. i riflessi sul proprio bilancio derivanti dai rapporti economici della società legati all'esecuzione del servizio.
- 3ter. In ogni caso, il Comune può richiedere alle società chiarimenti e report specifici su questioni particolari.

Art. 7

Controllo della gestione – contenuti e strumenti

1. Il controllo della gestione è finalizzato a verificare che le società si siano uniformate alle disposizioni di legge applicabili a seconda della loro qualificazione giuridica e agli indirizzi in materia di analisi dei costi e dei ricavi, gestione del personale, esecuzione di lavori in economia, forniture, affidamento di incarichi professionali.
2. Tale controllo è in particolare rivolto a:
- a. garantire il rispetto delle procedure per appalti di lavori, forniture e servizi stabilite dalla vigente normativa;
 - b. garantire, per le assunzioni di personale, il rispetto di procedimenti selettivi/comparativi previsti dalla vigente normativa, nonché gli obblighi specifici previsti dal TUSP per le società a controllo pubblico;
 - c. garantire, per l'affidamento di incarichi a soggetti esterni alla struttura della società, il rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa;

- d. garantire il rispetto delle disposizioni in materia di ricognizione periodica del personale e di gestione degli eventuali esuberi di personale;
- e. formare una compiuta disciplina del diritto di accesso agli atti della società partecipata che garantisca trasparenza nei confronti dei cittadini/utenti, degli organi di governo, nel rispetto della tutela dei dati personali;
- f. compiere ogni azione possibile perché la società implementi progressivamente il sistema di controllo di gestione.

2bis. Nell'esercizio del controllo della gestione il Comune, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. elabora e trasmette alle società questionari atti a verificare il rispetto delle procedure e disposizioni previste al comma 2;
- b. invita la società a porre rimedio ad eventuali irregolarità emerse dall'analisi di cui al punto precedente.

2ter. In ogni caso, il Comune può richiedere alle società chiarimenti e report specifici su questioni particolari.

Art. 8

Controllo del “valore” – contenuti e strumenti

1. Il controllo del valore è finalizzato a preservare da possibili svalutazioni l'entità patrimoniale delle partecipazioni nel rendiconto del Comune.

2. Per consentire un adeguato controllo del valore le società hanno il dovere di comunicare tempestivamente al Comune ogni circostanza che possa pregiudicare il valore della partecipazione, nonché ogni misura adottata ai sensi dell'articolo 14 TUSP.

2bis. Nell'esercizio del controllo del valore il Comune, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. nel caso di scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati negli strumenti di programmazione, chiede alle società le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari e patrimoniali che si possono ripercuotere sul bilancio dell'ente;
- b. può richiede alle società chiarimenti e report specifici su questioni particolari.

Art. 8bis

Disposizioni particolari: organizzazione e gestione delle società a controllo pubblico

1. Compatibilmente con le loro dimensioni e la loro organizzazione interna, le società a controllo pubblico valutano, ai sensi dell'articolo 6, commi 3, 4 e 5, del TUSP, l'opportunità di:

- a. dotarsi di un sistema di controllo interno (controllo di gestione e/o audit interno), finalizzato a:
 - i. monitorare costantemente il rischio di crisi aziendale, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 14 del TUSP,
 - ii. produrre e mantenere un flusso di informazioni utili e tempestive con il Comune al fine della comprensione dei fatti gestionali e dell'eventuale adozione di atti;
- b. dotarsi di regolamenti interni, codici di condotta propri o adesione a codici di condotta collettivi, programmi di responsabilità sociale d'impresa.

2. Le società a controllo pubblico indicano gli strumenti adottati ai sensi del comma 1 nella relazione sul governo societario.

3. Le società a controllo pubblico che svolgono attività economiche protette da diritti speciali ed esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, devono adottare sistemi di contabilità separata per ciascuna attività, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del TUSP.

Art. 9

La struttura di indirizzo e controllo

1. La struttura di indirizzo e controllo si articola su due principali livelli:
 - a. controllo politico-strategico, in capo al Consiglio Comunale che svolge la funzione di indirizzo e controllo nei confronti delle società in relazione alle competenze attribuitegli dalla normativa vigente, dallo statuto e dai regolamenti;
 - b. controllo direzionale, che, in base agli strumenti di macro-organizzazione dell'Ente, è in capo:
 - I. alla struttura comunale incaricata del controllo delle partecipazioni comunali;
 - II. alle strutture che sono competenti per materia;
 - III. alla struttura che è competente a gestire le nomine dei rappresentanti dell'Amministrazione negli organi di governo delle società.

Art. 10

Livello politico della struttura di indirizzo e controllo

1. Il Consiglio Comunale esercita il controllo politico-strategico approvando:
 - a. il bilancio di previsione e i correlati strumenti di programmazione;
 - b. gli atti di individuazione degli obiettivi specifici annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, ai sensi dell'articolo 19 del TUSP;
 - c. il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 20 del TUSP;
 - d. il rendiconto della gestione del Comune e il bilancio consolidato del gruppo Comune di Bergamo;
 - e. ogni altro atto ad esso affidato dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti comunali.
2. La Giunta Comunale:
 - a. svolge attività di supporto e attività propositiva sulla materia delle società partecipate nei limiti previsti da norme, statuto e regolamenti;
 - b. delibera in relazione a eventuali funzioni sulla materia attribuitegli dallo Statuto comunale.

Art. 11

Livello direzionale della struttura di indirizzo e controllo

1. La struttura organizzativa incaricata del controllo delle partecipazioni comunali provvede a tutte le attività di supporto e in particolare:
 - a. esame e istruttoria per l'approvazione degli statuti e dei patti parasociali;
 - b. elaborazione e proposta degli atti di individuazione degli obiettivi specifici annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, ai sensi dell'articolo 19 del TUSP;
 - c. elaborazione e proposta dei piani di revisione ordinaria delle partecipazioni, nonché della relazione sull'attuazione di tali piani, ai sensi dell'articolo 20 del TUSP;

- d. elaborazione e proposta del bilancio consolidato del gruppo Comune di Bergamo;
- e. analisi dei documenti societari di programmazione (piano economico-finanziario e budget) e di rendicontazione (bilanci intermedi, bilancio d'esercizio e/o consolidato, bilanci sociali, rapporti afferenti il controllo societario, economico-finanziario, di valore);
- f. in generale, tutti gli adempimenti istruttori connessi ai controlli societario, economico-finanziario e di valore.

2. Le strutture organizzative preposte al controllo di efficacia del servizio provvedono a titolo esemplificativo e non esaustivo a:

- a. predisposizione e modifica dei contratti di servizio;
- b. analisi di piani industriali;
- c. predisposizione degli atti amministrativi propedeutici alla sottoscrizione e modifica del contratto di servizio;
- d. verifica dello svolgimento del servizio in base agli indicatori previsti nel contratto di servizio e dalla carta dei servizi all'utenza;
- e. in generale, tutti gli adempimenti connessi al controllo di efficacia preventivo, concomitante e successivo.

2bis. La struttura organizzativa competente a gestire le nomine dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo delle società provvede a:

- a. effettuare il controllo societario con riferimento ai presupposti di validità delle candidature e ai requisiti soggettivi (in particolare, conferibilità, compatibilità, onorabilità, ed equilibrio di genere) richiesti dalla legge per i rappresentanti negli organi di governo della società;
- b. predisporre le deleghe necessarie alla partecipazione del socio Comune di Bergamo alle assemblee dei soci;
- c. svolgere ogni altro compito assegnatole dal Regolamento Comunale "Indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni".

3. Le strutture di cui ai paragrafi precedenti collaborano, ciascuno per quanto di competenza, agli adempimenti connessi all'esercizio del controllo. A tal fine, le strutture organizzative preposte al controllo di efficacia trasmettono, per conoscenza, alla struttura organizzativa incaricata del controllo delle partecipazioni i contratti di servizio nuovi o oggetto di modifica.

Art. 12 Abrogato

Art. 13 Abrogato

Art. 14 Informazione e pubblicità

1. Il Comune, nella sua qualità di socio, è titolare di un diritto di informazione riguardante tutti i dati relativi alle società, nei limiti della legge, dell'autonomia statutaria e della riservatezza dei terzi.

2. Tutte le società partecipate sono tenute a fornire al Comune:

- i. gli atti costitutivi, gli statuti, gli strumenti di programmazione e di rendicontazione, gli atti di affidamento e le carte dei servizi,

- ii. la documentazione, le informazioni, le osservazioni e i pareri inerenti all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria o riguardante il controllo analogo, almeno 15 giorni prima della data di convocazione;
- iii. tutte le altre informazioni necessarie all'assolvimento dei compiti di indirizzo e controllo e a garanzia della massima trasparenza sulle attività svolte, nonché per gli adempimenti normativi posti in capo al Comune per il controllo delle società, su richiesta del Comune stesso.

2bis. Resta quanto disposto dal codice civile in materia di pubblicità, in particolare con riferimento agli adempimenti previsti dall'articolo 2497-bis.

Art. 14bis

Altre disposizioni comuni agli organismi partecipati dal Comune

1. Tutti gli organismi partecipati inclusi nel gruppo Amministrazione pubblica del Comune definito annualmente dalla Giunta Comunale ai fini della redazione del bilancio consolidato del Comune, devono adottare l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e, qualora ciò non sia possibile, approvare una situazione economico-patrimoniale al 31 dicembre; in ogni caso, la scelta di un diverso esercizio sociale da parte della società non può mai pregiudicare l'uniformità temporale dei dati che il Comune deve raccogliere.
2. Anche gli organismi partecipati diversi dalle società (fondazioni, istituzioni, associazioni etc.) osservano la normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché in materia di onorabilità, equilibrio di genere, incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi dei propri amministratori e dei sindaci/revisori, ivi compresi gli obblighi di pubblicazione e assicurano la riservatezza e la sicurezza delle informazioni in proprio possesso e l'osservanza della normativa in materia di dati personali.

Art. 15

Disposizione transitoria

1. L'attuazione del presente regolamento richiede, laddove ciò si renda necessario, il corrispondente adeguamento di statuti, contratti di servizio e carte dei servizi all'utenza.
2. Nelle more di questo eventuale adeguamento, i principi e comportamenti declinati nel presente regolamento vanno applicati nei confronti delle società anche con riferimento agli affidamenti in essere, nei limiti di quanto compatibile con le previsioni contenute nei medesimi.

Art. 15bis

Disposizione finale

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, nei rapporti fra Comune di Bergamo, società e altri organismi partecipati, le norme del codice civile e del TUSP.

INDICE

Art. 1 -	Oggetto e ambito di applicazione	pag. 1
Art. 2 -	Funzione di indirizzo	pag. 1
Art. 3 -	Funzione di controllo	pag. 2
Art. 4 -	Controllo societario – contenuti e strumenti	pag. 2
Art. 5 -	Controllo economico-finanziario – contenuti e strumenti	pag. 3
Art. 6 -	Controllo di efficacia – contenuti e strumenti	pag. 5
Art. 7 -	Controllo della gestione – contenuti e strumenti	pag. 6
Art. 8 -	Controllo del “valore” – contenuti e strumenti	pag. 7
Art. 8bis -	Disposizioni particolari: organizzazione e gestione delle società a controllo pubblico	pag. 7
Art. 9 -	La struttura di indirizzo e controllo	pag. 8
Art. 10 -	Livello politico della struttura di indirizzo e controllo	pag. 8
Art. 11 -	Livello direzionale della struttura di indirizzo e controllo	pag. 8
Art. 12 -	Abrogato	pag. 9
Art. 13 -	Abrogato	pag. 9
Art. 14 -	Informazione e pubblicità	pag. 9
Art. 14bis -	Altre disposizioni comuni agli organismi partecipati del Comune	Pag. 10
Art. 15 -	Disposizione transitoria	pag. 10
Art. 15bis -	Disposizione finale	Pag. 10